



# TRIBUNALE DI MATERA

## SEZIONE CIVILE

---

N. 2/2019 R.G.

Il Tribunale di Matera, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

- Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente relatore
- Dott.ssa Laura MARRONE - Giudice
- Dott.ssa Antonia QUARTARELLA - Giudice

pronunciando sul reclamo proposto da DIGIROLAMO Angelica, con l'Avv. INTROCASO Antonello, avverso il decreto emesso dal Giudice Delegato D.ssa CARADONIO Tiziana il 17.6.2020;

sentite le parti all'udienza in camera di consiglio tenutasi il 19.8.2020;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del creditore precedente, anche al fine di valutare l'eccepito difetto di *ius postulandi* in capo al suo difensore;

che a tal fine va disposta la notifica allo stesso del reclamo e del presente decreto

ha emesso il seguente

### DECRETO

Preliminarmente, dev'essere affrontata la questione relativa al difetto di *ius postulandi* per l'Avv. Bracciale Giuseppe, difensore della creditrice ipotecaria precedente Aqui SPV s.r.l. e intervenuto, per il tramite del suo



sostituito Avv. De Florio Giuseppe), all'udienza del 20.2.2020 innanzi al Giudice Delegato.

Il difensore della reclamante disconosce la legittimazione dell'Avv. Bracciale perché, seppur comparso all'udienza citata, non risulta regolarmente costituito nella presente procedura di sovraindebitamento, in quanto non munito di un mandato specifico, atteso che quello dallo stesso ricevuto è stato specificatamente rilasciato per la procedura esecutiva promossa in danno della reclamante.

Sul punto, osserva il collegio che l'articolo 10, comma 1, della legge n. 3/2012 (regolatrice della procedura di sovraindebitamento), prevede che il Giudice Delegato fissa l'udienza con decreto, del quale dispone *“la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto”*: nessun onere è previsto, a carico del debitore che ha promosso la procedura, di notificare detto decreto presso i difensori dei creditori costituiti in un eventuale giudizio di esecuzione (o in altro giudizio di merito in cui si discute del credito o dei crediti per i quali la procedura di sovraindebitamento è stata promossa).

Alla luce di quanto innanzi, il collegio ritiene la procedura di sovraindebitamento del tutto autonoma rispetto ad altre procedure, esecutive e di merito, instauratesi tra il debitore ed i suoi creditori, anche perché l'interesse che il debitore intende perseguire con quella d'indebitamento, è diverso e specifico rispetto ad altri interessi che potrebbe perseguire in altri procedimenti, compresi quelli esecutivi promossi ai suoi danni. Conseguentemente, i creditori che intendono intervenire nella procedura di sovraindebitamento a mezzo di un proprio difensore, devono munirlo di un mandato



specifico, non potendo tale difensore avvalersi di altro mandato eventualmente ricevuto per altre e diverse procedure, anche quando quella di sovraindebitamento espliciti i suoi effetti sulle stesse, né può ritenersi applicabile, come detto, il citato articolo 170 c.p.c., proprio in ragione dell'autonomia della procedura di sovraindebitamento rispetto ad ogni altra, per cui la norma da ultimo citata troverà applicazione solo dopo la nomina di un difensore da parte di ciascun creditore.

Tornando all'esame della fattispecie qui in esame, all'Avv. Bracciale nessuna notifica dell'atto di reclamo in oggetto doveva ricevere all'epoca di proposizione dello stesso, in quanto a tale epoca non era munito di specifico mandato per la procedura in questione.

Una diversa conclusione non può essere assunta in considerazione del fatto che la notifica del decreto del Giudice Delegato, prevista dall'articolo 10 della legge n. 3/2012, è stata fatta presso l'Avv. Bracciale, in quanto la sua comparizione, nell'interesse dei creditori da lui assistiti nel giudizio esecutivo, alla citata udienza del 20.2.2020 innanzi al Giudice Delegato, conferma che comunque tale notifica aveva raggiunto il suo scopo e quindi, giusta quanto previsto dall'articolo 156, comma 3, c.p.c., nessuna nullità può ritenersi concretizzata, né tale notifica è valsa a conferire al predetto difensore lo *ius postulandi* qui contestato.

Nel merito, il reclamo è fondato e dev'essere accolto.

L'articolo 8, comma 4, della legge n. 3/2012 dispone che *“La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”*, mentre il comma 1 dell'articolo 11, disciplinando il raggiungimento dell'accordo, dispone che *“I creditori fanno pervenire, an-*





*che per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata”.*

Nel caso in esame, l'unica esposizione debitoria della reclamante è quella nei confronti della BPER Banca S.p.A., oggi ceduta all'Aqui SPV s.r.l., per cui la predetta reclamante ha proposto un piano del consumatore teso al soddisfacimento parziale del credito residuo, mediante pagamento rateale alla predetta creditrice della complessiva somma di € 68.000,00, con rate mensili di € 283,34 ciascuna, oltre il pagamento all'OCC della residua somma di € 2.000,00 in dodici rate mensili di € 167,00 ciascuna.

Il piano, così proposto, è stato comunicato all'istituto di credito che, nei dieci giorni successivi, non ha fatto pervenire alcun dissenso e/o osservazione.

Il Giudice Delegato, con il provvedimento qui reclamato, preso atto che il debito della reclamante è ipotecario e, quindi, rientra nella previsione di cui al comma 4 dell'articolo 8 sopra citato, ha ritenuto inammissibile la richiesta dalla stessa formulata, conclusione cui è giunto dopo aver preso atto del mancato consenso espresso del creditore ipotecario (richiama, sul punto, Cass. Civ. Sez. I, Sent., 23.2.2018, n. 4451, secondo cui “...*Tale termine ha natura sostanziale e non può subire dilazione ulteriore in mancanza del consenso espresso del creditore interessato*”).

La conclusione cui giunge il giudice gravato non è condivisa da questo collegio perché, come precisato dalla più recente giurisprudenza, “è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dalla L. n. 3 del



2012, art. 8, comma 4, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore” (così Cass. civ. Sez. I, Ord., 28.10.2019, n. 27544, che conferma le conclusioni di Cass. civ. Sez. I, sent. n. 17834 del 2019 la quale, in motivazione, osserva che “Né la diversa conclusione può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non prevede la possibilità del voto, atteso che l’asimmetria può essere colmata in via interpretativa nell’ambito delle regole che attengono a quel piano, regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore. I piani del consumatore ove il pagamento avvenga con orizzonte temporale ultrannuale rilevante non sono senz’altro illegittimi, in quanto tale aspetto deve ritenersi compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto; sono difatti questi a dover valutare se una proposta di accordo implicante pagamenti dilazionati sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento”).

Ritenuto, quindi, che la norma di cui al citato comma 4 può essere derogata con il consenso del creditore privilegiato, deve considerarsi ammissibile un piano del consumatore che preveda una moratoria oltre un anno dall’omologazione per il pagamento anche dei creditori ipotecari, anche nel caso in cui non sia prevista la liquidazione del bene ipotecato quando, come nell’ipotesi qui in esame, l’unico creditore (ipotecario), pur non avendo manifestato espressamente il consenso per detta moratoria, non ha comunque espresso, nel termine di cui al comma 1 del citato articolo 11, il suo dissenso avverso la stessa, perché in tal caso ritenersi che detto credito-



re abbia prestato il suo consenso alla proposta nei termini in cui gli è stata comunicata.

Può, quindi, procedersi all'esame del merito del piano proposto dalla reclamante, considerando anche il consenso implicito espresso dall'unico creditore.

Al riguardo la reclamante ha proposto, per l'estinzione della debitoria, il pagamento della somma di € 68.000,00, pari al 60% del debito azionato (€ 113.008,32 oltre accessori), pagamento dilazionato in 240 rate mensili e garantito, oltre che dal bene immobile già ipotecato in favore dell'istituto bancario creditore, anche da altri beni siti in Castellaneta e Matera (e meglio specificati nel Piano del Consumatore del 27.2.2019, come integrato con atto del 13.4.2019), di proprietà di una terza persona, Riccardi Ottavia: per tale piano, come detto, il creditore ipotecario non ha manifestato alcun dissenso e, quindi, può ritenersi il suo consenso implicito.

Inoltre, il gestore incaricato ha ritenuto la convenienza di detto piano, considerando che l'importo offerto in pagamento corrisponde al valore stimato del bene posto a garanzia del credito e, ancora, deve considerarsi che il creditore vedrebbe accresciuta la sua garanzia perché, come detto, a tal fine sono stati offerti altri due immobili di un terzo.

Tenuto conto di quanto sopra, ritiene il collegio che, anche considerando la moratoria di anni venti prevista nel piano del consumatore presentato dalla reclamante il 27.2.2019 ed integrato con atto del 13.4.2019, moratoria da valutare alla luce del residuo tempo di estinzione del mutuo all'epoca concesso, la cui ultima rata sarebbe scaduta al novembre del 2027, quindi oltre otto anni dalla data di presentazione del piano, quest'ultimo possa essere omologato, considerato che la capacità economica della debitrice e la sua situazione familiare, allo stato, escludono la pos-





sibilità di adempimento della stessa agli obblighi derivanti dall'originario contratto di mutuo.

**P.Q.M.**

il Collegio, revoca il provvedimento emesso dal Giudice Delegato il 17.6.2020 ed omologa il piano del consumatore così come predisposto e presentato da Digirolamo Angelica il 27.2.2019 ed integrato il 13.4.2019.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale in data 22 ottobre 2020.

Il Presidente estensore

*Dr. Giuseppe Disabato*



